

*Avv. GAUA
di TREVILANCO
rep. SALONCHI
di. Neri CUDOGNO*

Rappresentanza Permanente d'Italia

GMS/P

REGIONE VENETO GIUNTA REGIONALE GABINETTO DEL PRESIDENTE	
30 -10- 2007	
PROT. N.	STRUTT.
<i>2779</i>	<i>F19</i>

presso l'Unione Europea

ITALRAP BRUXELLES - PARTENZA FAX -
1387
PROT. N.

TELEFAX/TELECOPIEUR

Diretto a Adressé à Addressed to

Ministero Affari Esteri
DGIE Uff. I

3906 - 36915280

Presidenza Consiglio dei Ministri
- DPUE

3906 - 67795394

Regione Veneto

39041-5228524

Mittente:

From:

Dott.ssa Gabriella Guacci

Expediteur:

N. Tel.

+ 32 2 2200553

N. Fax:

+ 32 2 2200525

Data / Date:

29/10/2007

N. pag. (+ copertina)

N. pag. (+ cover)

n.12

N. pag. (+ couverture)

Oggetto/Subject/Objet :

Aiuto di Stato N.442/2007 Regione Veneto.

Si trasmette la decisione della Commissione europea C(2007)5105 di approvazione dell'aiuto in esame

Si richiama l'attenzione sul termine di 15 giorni lavorativi , a partire dalla data di ricezione della presente comunicazione, entro cui indicare le parti che si intende non divulgare.

Segue telexpresso
Cordiali saluti

DIREZIONE SISTEMA INFORMATICO
PERV
5 NOV. 2007
Prot. n.

*Li front
presente
d.*



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles,
SG-Grefe (2007) D/24 -10- 2007
206599RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL'ITALIA PRESSO L'UNIONE
EUROPEA
Rue du Marteau, 91040 - BRUXELLES

Oggetto: Aiuto di Stato n. N 442/2007 – Italia

Il Segretariato Generale ha il pregio di trasmettere in allegato, per cortese inoltro al Ministro degli Affari Esteri una decisione della Commissione relativa all'oggetto suindicato.


RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
BRUXELLES

24 -10- 2007

ARRIVO

6043

Per la Segretaria Generale,


Karl VON KEMPIS

All.: C(2007)5105 def.

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.
Office: BERL 8/375. Telephone: direct line (32-2) 296.88.09. Fax: (32-2) 292.07.94.

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/

E-mail: karl.von-kempis@ec.europa.eu



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.X.2007

C(2007) 5105 def.

Oggetto: Aiuto di Stato N 442/2007 - Italia
Aiuti a favore delle connessioni a banda larga nelle aree marginali del Veneto

Signor Ministro,

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera datata 27 luglio 2007 le autorità italiane hanno notificato i previsti "aiuti a favore delle connessioni a banda larga nelle aree marginali del Veneto", a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Con lettera datata 16 agosto 2007, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla misura proposta, fornite dall'Italia l'11 settembre 2007. L'Italia ha fornito inoltre ulteriori informazioni con lettera datata 19 settembre 2007.

II. CONTESTO

- (2) Le connessioni a banda larga¹ sono una componente fondamentale per lo sviluppo di economie globali, nazionali, regionali e locali basate sulla conoscenza, nonché per lo sviluppo, l'adozione e l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. La banda larga è d'importanza strategica in quanto può accelerare il contributo di dette tecnologie alla crescita economica in tutti i settori, rafforzare lo sviluppo sociale e promuovere l'innovazione.

¹ I servizi a banda larga possono essere erogati utilizzando diverse combinazioni di tecnologie di rete ("piattaforme"). Le tecnologie possono prevedere un'infrastruttura di trasmissione fissa o a onde radio e possono sostituirsi o completarsi a vicenda in funzione delle singole situazioni. Nel caso degli attuali servizi a banda larga destinati al grande pubblico, la velocità di scaricamento dei dati è in genere compresa tra 512 Kbits/s e 1 Mbit/s; per le imprese, sono necessarie velocità molto più elevate.

S.E On. Massimo D'ALEMA
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

- (3) Tuttavia, per quanto concerne l'Italia, malgrado il mercato delle comunicazioni digitali sia in rapida crescita, alcune regioni presentano effettivamente il rischio del divario digitale, principalmente a causa della mancanza di interesse da parte degli operatori a portare le connessioni a banda larga in quelle aree in cui la scarsa densità di popolazione e la modesta concentrazione industriale non consentono di superare la soglia di profitto.
- (4) Secondo le autorità italiane, parti del Veneto corrispondono a tale definizione. Mentre le reti di dorsale e delle aree metropolitane disponibili nel Veneto appaiono adeguate, le reti di accesso nella regione non sono sufficientemente sviluppate. pertanto, se paragonato alle altre regioni, il Veneto si colloca al secondo posto (dopo il Piemonte) in termini di numero di abitanti senza accesso alla banda larga (717 000) e al quinto posto in termini di percentuale della popolazione (16%). Questo divario digitale è dovuto alla scarsa capillarità della rete Telecom Italia, che appare inferiore alla media nazionale.
- (5) Al fine di individuare le aree del Veneto caratterizzate da un divario digitale, le autorità regionali hanno svolto un'indagine tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007. Mediante una pubblicazione nella stampa regionale e nazionale sono stati invitati tutti gli operatori di telecomunicazioni presenti in Italia a fornire informazioni sulle loro reti nel Veneto. Sulla base dei questionari inviati ai 37 operatori che hanno manifestato il loro interesse, le autorità regionali hanno ottenuto dati dettagliati sulla copertura dei servizi a banda larga nel Veneto. Tali dati tenevano conto anche dei piani di investimento degli operatori e della prevista copertura nel breve e medio termine.

III. DESCRIZIONE DELLA MISURA

- (6) *Obiettivo:* la misura mira a sostenere gli investimenti necessari a garantire l'accesso alle connessioni a banda larga nelle aree del Veneto che attualmente ne sono prive.
- (7) *Base giuridica:* la misura si basa sul Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", sul Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice della pubblica amministrazione digitale", sul D.G.R. n. 1660 del 5 giugno 2007 "Approvazione delle iniziative regionali volte allo sviluppo della Larga Banda sul territorio regionale" e sulla D.D.R. n. 89 del 23 luglio 2007.
- (8) *Aree interessate:* il progetto riguarda le aree del Veneto nelle quali il mercato non fornirebbe un'infrastruttura a banda larga senza il sostegno dello Stato. In particolare, la misura sarà limitata ai comuni nei quali il tasso di accesso alla banda larga è inferiore al 90%. Nei comuni che hanno un accesso parziale alla banda larga, verranno individuate le aree prive di accesso e l'intervento pubblico sarà limitato a tali aree, che sono state identificate con precisione al termine della suddetta indagine. La prima fase di intervento riguarderà le province di Belluno, Padova e Vicenza.

- (9) *Infrastruttura*: per fornire l'accesso a banda larga alle aree interessate, il beneficiario dell'aiuto potrà avvalersi di proprie infrastrutture già esistenti, oppure potrà crearne nuove, acquistarle o affittarle presso un altro operatore.
- (10) *Definizione del servizio*: il regime promuove gli investimenti in infrastrutture a banda larga in grado di fornire servizi a banda larga *retail* con una velocità di connessione minima di 640 kbit/s in download e di 256 kbit/s in upload per gli utenti privati 640 e di 3 Mbit/s in download e di 512 kbit/s in upload per le imprese. Le autorità italiane hanno indicato che gli operatori selezionati dovranno offrire servizi *retail* agli utenti finali a prezzi comparabili ai prezzi medi nazionali.
- (11) *Offerta wholesale*: tutti gli operatori di telecomunicazione avranno un accesso *wholesale* all'infrastruttura sovvenzionata a condizioni non discriminatorie e la gara pubblica obbligherà gli operatori selezionati a fornire servizi *wholesale* agli altri operatori a condizioni eque e non discriminatorie che permettano loro di riproporre le loro offerte *retail*. Le tariffe *wholesale* si baseranno sulle tariffe regolamentate imposte dall'operatore esistente per servizi analoghi.
- (12) *Gare pubbliche*: gli aiuti verranno assegnati mediante gare pubbliche basate sulle norme applicabili CE (procedura ristretta). Per la prima fase dell'intervento si farà ricorso a due gare: la prima riguarda la provincia di Vicenza, la seconda sarà divisa in due lotti: uno per la provincia di Padova e l'altra per la provincia di Belluno (ciascun lotto può essere vinto da diversi offerenti)². Le offerte verranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
- (a) *Efficienza (25 punti)*: i punti verranno attribuiti sulla base del livello di aiuti chiesto dall'offerente e sulla base dei prezzi *retail* che quest'ultimo applicherà agli utenti privati e alle imprese. Il numero più elevato di punti sarà attribuito all'offerente che ha chiesto il minore volume complessivo di aiuti. Per quanto riguarda i prezzi *retail*, l'offerente che applica i prezzi più bassi riceverà il maggior numero di punti. Tuttavia, le tariffe presentate dagli offerenti non dovranno superare i prezzi minimi e massimi che saranno fissati dalle autorità italiane e che rifletteranno i prezzi *retail* medi applicati in Italia a servizi analoghi di banda larga.
- (b) *Efficacia (50 punti)*: nell'ambito di questa categoria i punti verranno attribuiti in base al livello al previsto livello di copertura a banda larga garantito dagli offerenti.
- (c) *Progettualità (25 punti)*: i punti verranno attribuiti sulla base dei parametri di qualità dei servizi offerti, del piano di comunicazione, del livello generale di qualità e della completezza del progetto.
- (13) *Tecnologia*: le autorità italiane non specificheranno la tecnologia nel bando di gara.

² Questa gara è stata pubblicata nella GUCE l'11 luglio 2007.

- (14) *Beneficiari*: i beneficiari diretti della misura saranno gli operatori di telecomunicazioni selezionati mediante la gara. I beneficiari indiretti saranno i fornitori terzi di servizi di telecomunicazione e gli utenti finali aziendali nelle aree interessate.
- (15) *Dotazione e strumento di finanziamento*: l'aiuto verrà fornito sotto forma di sovvenzioni. Queste ultime saranno finanziate dalla Regione Veneto (che funge anche da autorità preposta alla concessione degli aiuti) e mediante i fondi attribuiti dal primo atto integrativo all'accordo di programma quadro sulla Società dell'informazione tra la Regione Veneto, il ministero dello Sviluppo economico e il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione). L'importo complessivo dei finanziamenti pubblici per la prima fase del progetto, che riguarda le province di Padova, Belluno e Vicenza, ammonta a 3,27 milioni di euro. Gli importi destinati alle altre province sono stimati a circa 3,6 milioni di euro. Pertanto, i finanziamenti pubblici stanziati per l'intervento ammontano complessivamente a circa 6,9 milioni di euro.
- (16) *Importo e intensità dell'aiuto*: l'importo dell'aiuto chiesto dall'offerente dovrà limitarsi alla differenza tra i previsti costi e le previste entrate nel periodo indicato dall'offerente, che non sarà inferiore a tre anni. L'intensità massima dell'aiuto sarà pari al 75% dei costi delle infrastrutture del progetto: studi e pianificazione, stipendi, attrezzature, macchinari.
- (17) *Durata della misura*: le autorità italiane hanno indicato che la durata dell'intervento dovrebbe essere relativamente breve e che non supererà i 48 mesi (ossia dal 2007 al 2011).
- (18) *Controllo e meccanismo di recupero (clawback)*: gli offerenti dovranno tenere conti separati in relazione all'investimento al fine di garantire il controllo finanziario dei costi effettivi e delle entrate derivanti dal progetto. Inoltre è previsto un meccanismo di recupero. Come indicato sopra, ciascun offerente deve presentare un piano economico contenente una stima dei costi di investimento e dei costi operativi nonché dei ricavi attesi. Qualora i ricavi fossero superiori o i costi inferiori a quanto inizialmente previsto nel piano economico degli offerenti, si prevede che l'importo dell'aiuto sia ridotto in misura proporzionale.
- (19) *Aiuti illegali non recuperati*: le autorità italiane hanno escluso dalla gara le imprese che non hanno rimborsato o che hanno depositato su un conto bancario bloccato (o che si sono impegnate in tal senso prima della firma del contratto) eventuali aiuti (ivi compresi gli interessi) che la Commissione ha giudicato illegali o incompatibili, soprattutto nei seguenti casi:
- (a) CR 49/98 – Aiuti concessi dall'Italia a favore dell'occupazione;
 - (b) CR 27/99 – Esenzione sulle imposte sul reddito e prestiti ad interesse agevolato in favore di aziende municipalizzate a maggioranza pubblica;
 - (c) CR 62/2003 – Disposizioni urgenti in materia di occupazione;
 - (d) CR 57/2003 – Proroga della legge "Tremonti bis". Legge n. 27/2003 art. 5 sexies.

IV. VALUTAZIONE DELLA MISURA: PRESENZA DELL'AIUTO

- (20) In base al trattato CE e alla giurisprudenza consolidata si ritiene che vi sia aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, nei seguenti casi:
- vi è un intervento dello Stato o mediante risorse statali;
 - tale intervento conferisce un vantaggio al suo beneficiario;
 - esso falsa o minaccia di falsare la concorrenza;
 - è probabile che l'intervento incida sugli scambi tra gli Stati membri.

Risorse statali

- (21) L'aiuto verrà concesso mediante fondi erogati dalla Regione Veneto e fondi attinti dal bilancio nazionale. Pertanto, viene fatto ricorso a risorse statali.

Vantaggio economico

- (22) *Operatori di telecomunicazioni selezionati*: mediante la gara d'appalto, gli operatori selezionati riceveranno un sostegno finanziario che consentirà loro di entrare sul mercato e fornire servizi a banda larga a condizioni altrimenti non disponibili sul mercato. Sebbene la procedura di gara aperta tenda a ridurre il potenziale vantaggio in termini di profitti eccessivi, l'aiuto consentirà agli operatori di offrire servizi *end-to-end* a prezzi apparentemente inferiori rispetto a quelli che essi avrebbero applicato se avessero dovuto sostenere tutti i costi per conto proprio e quindi di attirare molti più clienti rispetto a quanto avrebbero dovuto fare in normali condizioni di mercato. Gli operatori selezionati rimarranno in possesso delle reti e degli altri beni materiali e immateriali acquisiti con le risorse statali (ad esempio attrezzature, relazioni con la clientela) anche in seguito al completamento del progetto. Pertanto, essi continueranno a godere di vantaggi forniti parzialmente attraverso le risorse statali anche dopo la fine del progetto. Alla luce di quanto sopra, è ovvio che gli operatori selezionati riceveranno un vantaggio economico.
- (23) *Fornitori terzi di servizi*: nelle aree interessate dal progetto non vi è alcuna connessione a banda larga e quindi non vi è alcuna offerta di banda larga *wholesale*, il che impedisce l'ingresso nel mercato da parte di terzi, come ad esempio i fornitori di servizi che non dispongono di una propria infrastruttura. Pertanto, i fornitori terzi di servizi a banda larga che utilizzano l'accesso *wholesale* consentito dalla misura in esame potrebbero anch'essi trarre vantaggio dalle risorse statali in quanto saranno clienti degli operatori di telecomunicazione selezionati.
- (24) *Utenti finali*: l'obiettivo della misura è favorire la fornitura di servizi a banda larga agli utenti residenziali e alle imprese a condizioni che attualmente non sono disponibili nelle aree interessate. Mentre gli utenti residenziali non sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato, le imprese situate nelle aree geografiche in questione potrebbero beneficiare indirettamente della prestazione del servizio. Tuttavia, non è chiaro se la misura in oggetto conferisce un vantaggio identificabile sulle attività future.

Distorsione della concorrenza

- (25) L'intervento statale altera le condizioni esistenti di mercato in quanto consente l'erogazione di servizi a banda larga da parte degli operatori di telecomunicazioni selezionati e, potenzialmente, da parte di fornitori terzi. È probabile che un certo numero di imprese si abboni ai servizi forniti dai fornitori selezionati anziché ricorrere a soluzioni di mercato più costose (ad es. satellite). Pertanto, il fatto che un nuovo servizio a banda larga diventi disponibile ad un prezzo inferiore a quello attuale produce effetti distorsivi sulla concorrenza.
- (26) Inoltre, mentre le autorità italiane hanno deciso di intervenire proprio in considerazione dell'assenza di iniziative private nelle aree interessate, non si può escludere che nel più lungo periodo diventino possibili iniziative di mercato in alcune aree. Assicurandosi il progetto, gli operatori selezionati saranno in grado di installare la loro attività e di sviluppare la loro clientela, beneficiando in tal modo del vantaggio di cui gode il primo arrivato rispetto ad eventuali concorrenti.
- (27) Il regime è anche selettivo in quanto è destinato ad imprese attive unicamente in determinate regioni o in determinati mercati per i servizi di comunicazioni elettroniche. Anche questi elementi selettivi provocano una potenziale distorsione della concorrenza³.

Effetti sugli scambi

- (28) Dal momento che l'intervento in questione può incidere sui fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche di altri Stati membri, la misura incide sugli scambi. I mercati di servizi di comunicazioni elettroniche sono aperti alla concorrenza tra operatori e fornitori di servizi, che in genere svolgono attività oggetto di scambi intracomunitari.

Conclusione

- (29) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la misura notificata rechi un vantaggio economico agli operatori selezionati e agli operatori terzi che hanno accesso alle infrastrutture sussidiate. Il progetto è finanziato mediante risorse pubbliche, altera la concorrenza e produce effetti sugli scambi intracomunitari. Pertanto, la Commissione ritiene che la misura notificata costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (30) Avendo stabilito che il progetto comporta aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ai fornitori del servizio selezionati, ai fornitori terzi che fruiscono della disponibilità di accesso aperto e alle imprese, è necessario verificare se la misura in questione possa risultare compatibile con il mercato comune.

³ Sentenza C-143/99, *Adria Wien Pipeline*, Racc. 2001, pag. I-8365.

V. VALUTAZIONE DELLA MISURA: COMPATIBILITÀ

(31) La Commissione osserva che il progetto è destinato ad assicurare un'ampia disponibilità e un ampio utilizzo di servizi a banda larga ad alta velocità in aree attualmente prive di connessione senza alcuna prospettiva di copertura a condizioni di mercato nel breve o medio termine e, in quanto tale, non rientra in nessuno degli orientamenti e delle discipline in vigore. In particolare, l'aiuto non può essere analizzato sulla base degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale.

(32) La Commissione ritiene pertanto che la valutazione della compatibilità della misura con il mercato comune debba basarsi direttamente sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE⁴, il quale stabilisce che:

“gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune”

possono considerarsi compatibili con il mercato comune.

(33) Per essere compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, un aiuto deve perseguire un obiettivo di comune interesse in modo necessario e proporzionato. In particolare, la misura viene valutata tenendo conto dei seguenti interrogativi:

(1) la misura di aiuto è destinata ad un obiettivo ben definito di interesse comune (ossia l'aiuto proposto è destinato a rimediare ad un fallimento di mercato o risponde ad un altro obiettivo)?

(2) l'aiuto è destinato al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune? E in particolare:

(a) la misura di aiuto rappresenta uno strumento appropriato, ossia esistono altri strumenti più adatti?

(b) la misura ha un effetto incentivante, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?

(c) la misura di aiuto è proporzionata, ossia si potrebbe ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con un aiuto minore?

(3) Le distorsioni di concorrenza e gli effetti sugli scambi sono limitati in modo che il bilancio globale sia positivo?

⁴ Tale approccio è anche stato seguito dalla Commissione in altri casi, ad esempio: decisioni in materia di aiuti di Stato per il Regno Unito: N126/04 “Banda larga per le PMI nel Lincolnshire” del 14.12.2004, N199/04 “Fondo per i servizi a banda larga alle imprese” del 16.11.2004, N307/04 “Banda larga in Scozia - zone rurali e isolate” del 16.11.2004 (Cfr.: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/).

5.1. Il sostegno alla diffusione della banda larga è conforme all'interesse comune

Politica comunitaria

- (34) Come indicato nella sua comunicazione "i2010 - Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione"⁵ e nel piano di azione eEuropa 2005⁶, la Commissione sostiene attivamente la diffusione della disponibilità di servizi di banda larga. Lo sviluppo economico regionale trae chiaramente beneficio dalla maggiore diffusione della banda larga, anche in termini di creazione e conservazione di posti di lavoro e di migliori servizi nel campo della sanità e dell'istruzione⁷. Per ottenere una migliore copertura a banda larga, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad attuare strategie nazionali in tale settore⁸. La misura in esame rappresenta una parte importante della strategia in materia di banda larga nel Veneto. Migliorando l'accesso dei cittadini e delle imprese alla banda larga nelle aree del Veneto in cui detti servizi non sono ancora disponibili, la misura contribuisce a realizzare una maggiore coesione e quindi è conforme con l'interesse comune.

Considerazioni inerenti all'obiettivo della coesione e al fallimento del mercato

- (35) L'assenza di una copertura a banda larga è dovuta tra l'altro ad alcuni dei problemi economici tipici connessi con le industrie di rete. A causa degli aspetti economici della densità, le reti a banda larga sono in generale più redditizie ai fini della loro diffusione dove la domanda potenziale è più elevata e concentrata, ossia in aree densamente popolate. Dati i costi fissi elevati, i costi unitari aumentano sensibilmente quando la densità di popolazione diminuisce. Anche l'isolamento di determinate aree è importante, in quanto richiede che siano colmate maggiori distanze nei servizi di *backhaul* e *last mile*. Inoltre, benché siano diminuiti per effetto dell'aumento dei volumi, i costi delle attrezzature continuano ad essere elevati e rappresentano un ostacolo principale alla diffusione della banda larga. Nelle aree in cui la domanda è scarsa e la copertura dei costi incerta, gli operatori privati potrebbero avere difficoltà a reperire una fonte di finanziamento per l'installazione di infrastrutture a banda larga, che hanno un periodo di vita e di ammortamento lungo.
- (36) Pertanto, concedendo un sostegno finanziario per l'installazione di un'infrastruttura destinata a fornire servizi di base in banda larga *wholesale* e *retail* in siffatte aree del Veneto, le autorità perseguono concreti obiettivi di coesione e di sviluppo economico.

⁵ COM(2005)229 def., 1° giugno 2005.

⁶ COM(2002)263 def., "eEurope 2005: Una società dell'informazione per tutti".

⁷ Per una rassegna, cfr: Lehr, Osorio, Gillet e Sirbu (2005): "Measuring Broadband's Economic Impact", e Orazem, Peter, University of Kansas Business School (2005), "The Impact of High-Speed Internet Access on Local Economic Growth".

⁸ Comunicazione della Commissione COM(2004) 369 del 12.5.2004, "Connessione ad alta velocità in Europa - Le strategie nazionali in materia di banda larga".

5.2. Aiuto adeguato

(a) L'aiuto è lo strumento appropriato

- (37) L'intervento statale di cui trattasi rientra tra numerosi strumenti che sostengono lo sviluppo delle connessioni a banda larga in Italia, e più specificamente nel Veneto.
- (38) Dal lato della domanda, la normativa in materia di tariffe e di accesso imposta dal legislatore italiano è uno di detti strumenti. Infatti, la regolamentazione ha consentito la disponibilità di un numero di prodotti a banda larga *wholesale* e i prezzi sono costantemente diminuiti negli ultimi anni. Tuttavia, la regolamentazione era uno strumento necessario, ma non sufficiente per consentire la fornitura della banda larga in regioni rurali ed isolate, dato che i fornitori alternativi hanno bisogno di combinare l'utilizzo di prodotti *wholesale* da parte dell'operatore già esistente con i loro propri investimenti nella rete, che possono non essere redditizi nelle aree in cui la domanda è scarsa.
- (39) Le misure destinate a stimolare la domanda sono possibili, ma si sono rivelate insufficienti per superare il problema della scarsa redditività degli investimenti necessari per fornire i servizi di banda larga nelle aree in cui i costi di costruzione dell'infrastruttura sono troppo elevati.
- (40) Complessivamente, considerata la limitata disponibilità di banda larga in aree rurali ed isolate del Veneto, che può essere attribuita alla geografia dei relativi territori e alla loro scarsa densità demografica, la Commissione conclude che il sostegno costituito dalla misura notificata è uno strumento appropriato per conseguire gli obiettivi prestabiliti.

(b) L'aiuto fornisce i giusti incentivi agli operatori

- (41) Come spiegato precedentemente, i beneficiari dell'aiuto saranno selezionati mediante gare pubbliche nell'ambito delle quali presenteranno piani di investimento indicanti l'importo di aiuto che ritengono necessario per realizzare l'investimento tenuto conto dei costi di investimento e dei costi operativi previsti e dei ricavi attesi. Di conseguenza, l'aiuto di Stato di cui trattasi dovrebbe fornire agli operatori selezionati un incentivo diretto ed adeguato all'investimento. Le autorità italiane ritengono che tali incentivi finanziari garantiranno il proseguimento della fornitura dei servizi a banda larga nelle aree interessate dopo la scadenza del contratto.

(c) Proporzionalità

- (42) Le autorità italiane hanno concepito la misura in modo tale da minimizzare l'aiuto di Stato e le relative potenziali distorsioni della concorrenza. A questo riguardo, la Commissione rileva, tra l'altro, i seguenti elementi positivi contenuti nella struttura della misura:

- (a) *Analisi di mercato*: l'approccio scelto dalle autorità italiane individua in modo chiaro le aree geografiche interessate al fine di definire il fabbisogno di finanziamenti pubblici da erogare. Consultando in maniera trasparente tutte le parti interessate, le autorità riducono inoltre al minimo le distorsioni della concorrenza rispetto agli operatori esistenti e consentono a questi ultimi di pianificare le loro attività.
- (b) *Gara pubblica*: i beneficiari dell'aiuto saranno selezionati mediante una o più gare di appalto. Tali gare pubbliche tenderanno a massimizzare l'effetto dell'aiuto concesso (il livello di copertura della banda larga garantita dagli offerenti sarà uno dei criteri essenziali delle gare), riducendo nel contempo al minimo l'importo dell'aiuto (in base ai criteri applicati nelle gare, minore è l'importo dell'aiuto, maggiore è il numero attribuito agli offerenti). Inoltre, le gare verranno organizzate per ciascuna provincia del Veneto e verranno in parte divise in lotti, il che aumenterà il numero di potenziali (e soprattutto più piccoli) operatori e quindi stimolerà la concorrenza.
- (c) *Accesso wholesale*: le autorità italiane hanno confermato che gli operatori selezionati dovranno fornire agli altri operatori accesso alle infrastrutture sovvenzionate a parità di condizioni non discriminatorie in modo che questi possano concorrere a livello *retail*.
- (d) *Minimizzazione degli effetti sui fornitori e sugli operatori di infrastrutture attuali*: i fornitori del servizio sono liberi di scegliere il modo più efficiente per procurarsi l'infrastruttura necessaria, mediante costruzione, creazione o affitto presso terzi. Ciò minimizza i rischi di duplicazione e aumenta l'efficienza economica. Gli offerenti possono contribuire al progetto con la loro infrastruttura o acquistare o noleggiare l'infrastruttura da un altro operatore, il che limita l'impatto economico del progetto per gli operatori che potrebbero già disporre dell'infrastruttura di comunicazione elettronica di base.
- (e) *Minimizzazione del rischio di distorsione dei prezzi*: le autorità italiane hanno confermato che gli operatori selezionati dovranno offrire servizi *retail* a prezzi comparabili ai prezzi medi praticati in aree in cui i servizi già esistono.
- (f) *Neutralità tecnologica*: il progetto è tecnicamente neutrale, ossia non favorisce a priori una tecnologia specifica.
- (g) *Meccanismo di recupero*: la clausola di monitoraggio e di recupero (*clawback*) garantisce che qualora i beneficiari dovessero realizzare introiti superiori a quanto inizialmente previsto nei loro piani di investimento, un importo proporzionale dell'aiuto sarà recuperato.
- (h) *Durata limitata*: le autorità italiane prevedono di assegnare i contratti per una durata limitata. Una durata minima del contratto viene giudicata necessaria per permettere agli operatori selezionati di giustificare i loro investimenti, consentendo loro di continuare ad erogare i servizi anche dopo il termine del contratto.

5.3. Le distorsioni della concorrenza e gli effetti sugli scambi sono limitati, ragione per cui l'incidenza complessiva della misura è positiva

- (43) La Commissione conclude che la misura notificata porrà rimedio ad uno svantaggio geografico e commerciale ed è obiettivamente giustificata al fine di ovviare all'assenza di disponibilità di servizi di banda larga dovuta al fatto che l'insufficiente densità di abbonati potenziali ed effettivi non rende la fornitura di servizi di banda larga economicamente redditizia su una base puramente di mercato. Il gruppo di destinatari del regime include sia le imprese locali che i cittadini, che beneficeranno della disponibilità di servizi di banda larga tanto ai fini della loro attività commerciale quotidiana quanto in termini di qualità di vita che l'accesso alla banda larga rende possibili per i cittadini.
- (44) Considerate le caratteristiche del progetto e le clausole di salvaguardia adottate dalle autorità italiane, l'incidenza complessiva sulla concorrenza è ritenuta positiva. Quanto agli effetti sugli scambi, la Commissione non individua effetti negativi indiretti per gli altri Stati membri.
- (45) Complessivamente, la Commissione conclude che l'effetto globale della misura è da considerarsi positivo. La misura è chiaramente conforme agli obiettivi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in quanto promuove lo sviluppo di talune attività economiche (servizi di banda larga *retail* e, indirettamente, *wholesale*) in determinate aree rurali ed isolate. L'intervento è concepito in modo da non alterare la concorrenza o incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.
- (46) Infine, la Commissione osserva che le autorità italiane si sono impegnate a sospendere il pagamento degli aiuti alle imprese che non hanno rimborsato o hanno depositato su un conto bancario bloccato (interessi compresi) gli aiuti giudicati illegali o incompatibili dalla Commissione. Di conseguenza, non sussiste il problema del potenziale effetto cumulativo degli aiuti incompatibili non recuperati con gli aiuti notificati, in applicazione della giurisprudenza Deggendorf⁹.

5.4 Conclusione

- (47) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che l'aiuto contenuto nella misura notificata è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

⁹ Causa C-355/95P, *Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD)/Commissione*, Racc. 1997, pag. I-2549, punti 25-27.

VI. DECISIONE

Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ha concluso che la misura "connessioni a banda larga nelle aree marginali del Veneto" è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito
Internet http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo aiuti di Stato
Rue de Spa 3
B-1049 Bruxelles
Fax n.: +32 2 2961242

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

